

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ACCADEMIA JUDO ALTO GARDA



Articolo 1 - Costituzione Denominazione e Sede.

1. E' costituita ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel Decreto Legislativo 36/2021 e ss. mod. l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata **"ACCADEMIA JUDO ALTO GARDA"**, (d'ora in poi Associazione).
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica ACCADEMIA JUDO ALTO GARDA", anche in acronimo **ASD ACC. JUDO A. GARDA**.
2. L'associazione ha sede in Riva del Garda (TN), Via S. Alessandro n. 5.
3. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'organo di amministrazione. Ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 39/2021 l'associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, all'ente affiliante e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.

Articolo 2 - Colori e Logo.

1. I colori sociali sono: Blu/Rosso/Bianco e Argento.
2. Il logo dell'Associazione è rappresentato da un disegno rotondo stilizzato, con all'interno raffigurante il Bastione di Riva del Garda, di due Judoka e dalla dicitura circolare; **"Non Sibi Sed Allis" (Tradotto: Non Per sé Stesso ma per gli Altri)**.

Articolo 3 - Oggetto e Scopi.

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs 36/2021, si propone di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica a favore dei soci, dei tesserati e dei terzi, attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera b del D.Lgs 36/2021, connesse alla disciplina del Judo, della Lotta libera, Lotta Greco Romana, del Sumo, del karate, del Ju Jitsu, del Aikido, delle arti marziali e più in generale delle seguenti categorie di discipline o di espressioni sportive: Kendo, Kick Boxing, Kung Fu, MGA (Metodo Globale Autodifesa), altre forme utili o finalizzate all'autodifesa, come Taekwondo, Tai Chi, Yoga, del Fitness, della ginnastica, della danza e di tutte le discipline ad esse connesse quali ginnastica acrobatica, ginnastica aerobica, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ginnastica per tutti, danza sportiva, danza accademica, danza coreografica, del Body Building, della Pesistica e di tutte le discipline ad esse connesse, del Pugilato e di tutte le discipline sportive ad esse connesse e considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.



5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, tesserati e terzi, l'attività didattica, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
- a. attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - b. la gestione di centri benessere o fisioterapici, centri di estetica, nutrizione, dietetica, fisioterapia, medicina dello sport, osteopatia, ecc. ed ogni attività rivolti alla cura della persona, per una migliore espressione sportiva e della vita;
 - c. la vendita di articoli sportivi;
 - d. la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
 - e. fornire attraverso la propria organizzazione, tutte le informazioni utili e/o necessarie alla corretta gestione di impianti sportivi, il loro sviluppo e alla loro integrazione con strutture simili e/o affini;
 - f. compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive;
 - g. tutte le attività sopra descritte, effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, saranno svolte, oltre che nei confronti dei rispettivi soci, associati, partecipanti e tesserati, anche nei confronti degli iscritti, soci associati o partecipanti di altre associazioni e Società che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento, atto Costitutivo o Statuto facciano parte di organizzazione locale o Nazionale aderente al Coni e/o alle Federazione Sportive Nazionali ed Internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza, sia Nazionali che internazionali.
6. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti.
7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. La stessa associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs 39/2021.

Articolo 4 - Durata.

1. La ASD ACCADEMIA JUDO ALTO GARDA ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.



Articolo 5 - Domanda di ammissione.

1. La ASD ACCADEMIA JUDO ALTO GARDA si può comporre di un numero illimitato di Soci e Tesserati.
2. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Ai fini sportivi, per "*irrepreensibile condotta*" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
4. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
5. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti, fermo restando la pubblicazione sull'Albo dei Soci, come forma di principale comunicazione istituzionale.
6. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione e al perfezionamento della quota associativa da versare a mezzo bonifico bancario.
7. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. La qualifica di **associato**, ben distinta da quella di "**tesserato**" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 - Diritti e Doveri dei Soci.



1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a. il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione, dopo un periodo minimo di 6 mesi dall'ammissione a Socio e del comprovato pagamento delle quote.
 - c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
 - e. Tutti i soci Maggiorenni e di Buona Condotta hanno il diritto di candidarsi alle cariche sociali.
3. Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti Sociali e Federali e si impegna in particolare:
 - a. ad osservare con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport,
 - b. a partecipare e prestare opera attiva alle diverse iniziative ed attività sociali,
 - c. a partecipare con opera attiva alle manifestazioni sociali,
 - d. a contribuire alle necessità economiche sociali,
 - e. non adire altre Autorità che non siano Sociali o Federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse con l'attività espletata nell'ambito dell'associazione;
 - f. a non presentare la propria candidatura per cariche elettive nel caso vi siano nel Consiglio Direttivo parenti e/o affini e/o congiunti e conviventi, fino al 5° grado di parentela.
 - g. Nel caso in cui nel Consiglio Direttivo fossero presenti casi di cui alla precedente lettera (f), i soci dovranno intendersi decaduti e si procederà con una nuova assemblea generale dei soci per rieleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo. I soci decaduti non potranno essere rieletti.
- 3.bis. Per la modifica delle lettere f-g, del presente articolo è necessaria la stessa maggioranza prevista dall'art. 30 punto 2, in tema di scioglimento dell'associazione.
4. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.
5. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
6. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 7 - Decadenza dei Soci.

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione.
3. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
4. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

- 
5. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
 6. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
 7. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ARTICOLO 8 - Sanzioni Disciplinari.

1. A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, potranno essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. l'ammonizione;
 - b. la sospensione;
 - c. la radiazione.
2. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.
3. Tutte le sanzioni disciplinari dovranno essere comunicate alla Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza., tramite il Comitato Regionale competente.

ARTICOLO 9 - Organi Sociali.

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'assemblea generale dei soci;
 - b. il presidente;
 - c. il consiglio direttivo;
 - d. il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

ARTICOLO 10 - Convocazione e Funzionamento dell'Assemblea Generale.

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 6 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a. almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b. almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto.
7. La comunicazione di convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale "qual ora l'associazione ne sia provvista" nei luoghi di svolgimento dell'attività, a mezzo indirizzo mail indicato in sede di adesione da ogni associato, a mezzo di telefonata, a mezzo lettera a mano con ricevuta e altro mezzo idoneo alla ricezione della stessa.

- 
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
 9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
 10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
 11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
 12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
 13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
 14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
 15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
 16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
 17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
 18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
 19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 11 - Partecipazione All'Assemblea.

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta altri associati, con un massimo di 1 "una" delega.

ARTICOLO 12 - Assemblea Ordinaria.

1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale o di svolgimento dell'attività, almeno 8 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. Copia della convocazione deve essere inviata ai soci a mezzo mail "posta elettronica", mezzo WhatsApp, pubblicazione sito internet, a brevi mani con ricevuta di consegna o altro mezzo idoneo alla ricezione.
3. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.



4. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
- a. nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b. approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d. nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - g. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h. delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi;
 - i. delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 13 - Assemblea Straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
- a. sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b. sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 29 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio ad altre associazioni sportive con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
 - c. sui diritti reali immobiliari;
 - d. sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
 - e. sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 14 - Validità assembleare.

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno "1" ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

ARTICOLO 15 - Audio/video Assemblee.

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:
 - a. debbono essere presenti il presidente e il segretario della riunione;
 - b. vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c. venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - d. venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - e. sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

- 
- f. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e, in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - g. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
- 2. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, il segretario della riunione spetta la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
 - 3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 16 - Il consiglio direttivo

- 1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
- 2. Il consiglio direttivo è composto da:
 - a. nr. 1 Presidente;
 - b. nr. 1 Vicepresidente;
 - c. nr. 1 Segretario/Tesoriere
 - d. almeno nr. 2 consiglieri a un massimo complessivo di 5 membri;
- 3. Il consiglio direttivo, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario/tesoriere "queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona" e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.
- 4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
- 5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
- 6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
- 7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
- 9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- 10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 15 dello statuto.
- 11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
- 12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2, D.Lgs 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3 comma 2, ultimo periodo, D.Lgs 112/2017.
- 14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
- 15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
- 16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 17 - Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente



1. Il consiglio direttivo decade:
 - a. per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b. per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - d. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
5. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare, con la maggioranza dei 3/5 dei membri rimasti nel Consiglio Direttivo, altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

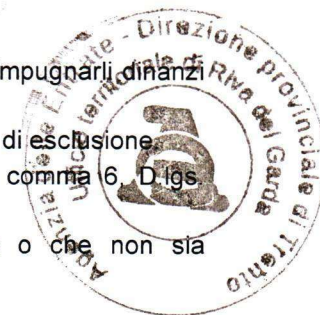
Articolo 18 - Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 19 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:
 3. La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo.
 4. Indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto.
 5. Determinare l'importo delle quote associative.
 6. Assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione.
 7. Assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
 8. Assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.
 9. La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 10. L'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali.
 11. L'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti.
 12. La facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso.
 13. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

14. Adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.
15. Delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione.
16. Nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.lgs. 36/2021.
17. Qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.



Articolo 20 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 21 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 22 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 23 - Organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ~~ove presenta~~ la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, ~~nonché~~ qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss, cod. civ.



Articolo 24 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16.

Articolo 25 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 26 - Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs 112/2017.

Articolo 27 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs 36/2021.

- 
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs 36/2021.
 4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs 36/2021.
 5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs 81/2015.
 6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
 7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio, ai percorsi formativi sostenuti relativi agli iter di aggiornamento tecnico e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
 8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
 9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 28 - I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
 - a. atleti;
 - b. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - c. giudici/arbitri;
 - d. dirigenti;
 - e. tecnici, istruttori;
 - f. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata.
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Il Tesserato non ha diritto di voto e non può partecipare alle riunioni dell'assemblea dei soci.
6. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs 36/2021.

Articolo 29 - Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 30 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 14.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.lgs. 36/2021.

Articolo 31 - Clausola compromissoria

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.
2. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 32 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.
2. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto della ASD Accademia Judo Alto Garda nonché ogni altra norma regolamentare della ASD Accademia Judo Alto Garda in contrasto con esso.
3. Il presente Statuto è approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 05 maggio 2024.

Riva del Garda il 05 maggio 2024.

Il Presidente

Andrea Comolli

Il Segretario

Valeria Pella

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI RIVA DEL GARDA	
REG. _____	PAGAMENTO _____
IPOT. _____	_____
VOL. _____	11 GIU. 2024
BOLLO _____	158
DIR. _____	SERIE 3
TOTALE _____	_____

